

## REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020

### OPZIONE DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO PER L' ESERCIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

( art. 4 bis, commi 1, 2, 5 e 6 della Legge n. 459/2001)

Gli elettori temporaneamente residenti all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e loro familiari conviventi possono esercitare il voto per corrispondenza nella circoscrizione estero in cui si trovano.

L'art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori **temporaneamente all'estero** pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il **trentaduesimo** giorno antecedente la data di votazione e, quindi, **entro il 19 agosto p. v.**,

L'opzione dovrà pervenire al comune

-per posta

-per telefax,

-per posta elettronica ai seguenti indirizzi:

[elettoriale@comune.piombino.li.it](mailto:elettoriale@comune.piombino.li.it) oppure

[comunepiombino@postacert.toscana.it](mailto:comunepiombino@postacert.toscana.it)

-recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.

La dichiarazione di opzione il cui **apposito modello è allegato alla presente deve:**

- essere redatta su carta libera;

- essere necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore;

- contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale;

- contenere una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.